



# COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia Di Pavia

CAP. 27018 - P. IVA 00385320189

Prot. n.

**ORDINANZA N. 3**

Vidigulfo , 25/07/2024

## **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA AD ASSICURARE L'USO PUBBLICO E LA TUTELA DEI BENI DA ATTIVITÀ E COMPORTAMENTI DEGENERATIVI, LESIVI DELLA SICUREZZA URBANA , DEL DECORO URBANO OLTRE CHE DEL DISTURBO ALLA QUIETE.**

### IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

**Considerato che** il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dispone:

- art. 1 comma 3 "(...) i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione";
- art. 3 comma 2 "L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale";
- art. 20 comma 1 "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o, adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione";
- art. 30 comma 1 "Lo Stato, le regioni, gli Enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza";

**Tenuto conto che** da diverso tempo pervengono segnalazioni da parte di cittadini in merito allo svolgimento di intrattenimento con musica a volume alto , schiamazzi ed altre condizioni che alterano la quiete pubblica;

**Visto che** nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza operata dalle forze dell'ordine, soprattutto negli orari serali/ notturni sui beni costituenti il patrimonio cittadino è stato riscontrato un incremento diffuso dei rischi connessi all'utilizzo improprio e indiscriminato dei predetti beni ricadenti in aree pubbliche centrali;

**Considerato che** il danneggiamento di edifici pubblici costituisce violazione dell'art.635 del Codice Penale, come sostituito dall'art.3, comma 2, legge n.94 del 2009, reato procedibile d'ufficio per cui è prevista una pena da sei mesi a tre anni;

tale utilizzo è riconducibile ad un uso improprio dei beni pubblici o edifici destinati all'esercizio di un culto o di parte di essi come conseguenze di comportamenti connessi, a titolo esemplificativo, a sedute, bivacchi, soste finalizzate al consumo in loco di cibi e bevande;

**Rilevato che** tale utilizzazione impropria configura:

**U**

COMUNE DI VIDIGULFO  
Comune di Vidigulfo  
Protocollo N. 0006038/2024 del 25/07/2024

il rischio di un grave pregiudizio per la tutela e conservazione del patrimonio pubblico, che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti e rappresenta, altresì, il rischio di un grave pregiudizio per l'affermazione del diritto alla generale e libera fruizione da parte della collettività, normativamente garantito; influisce negativamente sulla quiete dei cittadini che si vedono leso il diritto al riposo dettato dal bivacco e dai costanti schiamazzi perpetrati dagli habitué;

**Visto** l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo cui: "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

**Visto** il D.M. 5 agosto 2008, Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", secondo cui:

• art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267... per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

• art. 2. "Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; ed altresì le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano; i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati ;

Interviene inoltre per prevenire e contrastare il disturbo alla quiete pubblica;

**Considerato che** alla luce delle norme richiamate il Sindaco debba intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che di per se non configurano ipotesi di reato ma che, comunque, sono tali da compromettere la vivibilità della comunità comportando il danneggiamento del patrimonio pubblico e turbando gravemente l'accesso e la libera fruizione degli spazi pubblici .

Appare doveroso per la civica Amministrazione adottare quegli strumenti apprestati dall'ordinamento che, alla luce del quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentano di poter assicurare la tutela del patrimonio pubblico oltre che evitare che venga leso il decoro urbano e la quiete dei cittadini ;salvaguardare l'interesse pubblico assicurando ai cittadini apprezzabili livelli di qualità della vita, tramite rispetto dei fondamentali diritti alla quiete pubblica e al riposo notturno, arginando le potenziali situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico;

**Rilevato che**, che tali comportamenti degenerativi si verificano su tutto il territorio ma principalmente ai danni delle seguenti vie/aree:

- Piazzale antistante il Cimitero;
- Portici via Roma ;
- Via Aldo Moro a ridosso della casa dell'acqua ;
- Piazza Pirmo Maggio ;
- Piazza Italia;
- Parchi pubblici comunali

**Ritenuto**, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela dei beni comuni sopraindicati, occorre vietare nei predetti siti e nelle loro immediate adiacenze il bivacco, la seduta e la sosta finalizzata al consumo di alimenti e bevande, cui sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio pubblico, che rappresentano il vulnus per la sicurezza urbana e, quindi, necessario intervenire anche direttamente nei confronti dei responsabili delle attività di cui sopra;

**Visto** il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; il D.M. 5 agosto 2008;

**Vista** la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

## ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente, il **divieto** di utilizzo in modo improprio dei beni come descritto nella prefazione o parti di essi che, a titolo esemplificativo posso ricondursi alle seguenti fattispecie: bivaccare, sedersi, sdraiarsi e fermarsi per consumare alimenti e/o bevande.

Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, la violazione della presente ordinanza comporta, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di euro 50.00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689.

Qualora, a seguito della violazione alla presente ordinanza, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere opere o occupazioni abusive anche a mezzo di beni mobili (cartoni, bottiglie, e qualsiasi altro materiale depositato) l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente l'ordine di ripristino o la rimozione è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di euro 50.00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689.

Sono escluse dagli effetti del presente provvedimento, le attività ed i comportamenti connessi all'uso proprio del bene, quali ad es. eventuali soste con consumo di alimenti e bevande collegate ad attività istituzionali o a manifestazioni/eventi costituenti forme di aggregazione o di animazione organizzate ed autorizzate;

## DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito web del Comune e trasmessa ai mezzi di informazione oltre che alla Prefettura di Pavia, al Comando Stazione Carabinieri di Landriano, al Comando Provinciale Carabinieri, alla Questura di Pavia, per quanto di competenza.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento.

## AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R. Lombardia e ai sensi del D. L.vo 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, ovvero, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

Sfondrin Pietro Aristide

